



COMUNE DI PAU

BANDO EROGAZIONE BONUS IMU 2023

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), PER L'ANNO 2023, IN FAVORE DEGLI ESERCENTI DI ATTIVITÀ DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO E ARTIGIANI CHE INIZIANO, PROSEGUONO O TRASFERISCONO LA PROPRIA ATTIVITÀ IN COMUNE CON POPOLAZIONE FINO A 500 ABITANTI (L. 234/2021, ART. 1, COMMA 353)

ART. 1 PREMESSA

1. VISTO l'elenco dei Comuni delle aree interne, trasmesso dall'Agenzia per la coesione territoriale in data 13 aprile 2022;
2. VISTO il Decreto interministeriale 30 maggio 2022, n. 230, ha dato attuazione a quanto previsto dall'art. 1 comma 353 della Legge di Bilancio 2022 che aveva stabilito **l'erogazione di un contributo riconosciuto, in via sperimentale, in favore degli esercenti l'attività del commercio al dettaglio e degli artigiani** che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune **con popolazione fino a cinquecento abitanti delle aree interne** per il pagamento dell'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti comuni, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.
3. VISTO in particolare, il comma 353, dell'articolo 1, della predetta legge n. 234 del 2021, il quale dispone che *“Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, in via sperimentale, gli esercenti l'attività del commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a cinquecento abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell'attività nei comuni di cui al presente comma, di un contributo per il pagamento dell'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente comma e ai commi da 354 a 356 per l'esercizio dell'attività economica”*;
4. VISTO il comma 355, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, il quale dispone che le agevolazioni di cui ai commi da 353 a 356 si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
5. VISTO, inoltre, il comma 356, della medesima legge n. 234 del 2021, il quale dispone che *“Il contributo di cui al comma 353 è erogato alle imprese beneficiarie nel limite complessivo di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 353, anche attraverso la stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo”*;
6. RITENUTO di dare attuazione alle disposizioni sopra citate, mediante misure volte a favorire lo sviluppo turistico e a contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, e di destinare, pertanto, per il tramite dei Comuni, le risorse relative agli anni 2022 e 2023 agli esercenti l'attività del commercio al dettaglio e agli artigiani, così come individuati dal presente decreto.

ART. 2 REQUISITI

1. Ai fini dell'accesso al contributo, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere proprietari o titolari di un diritto su un immobile compreso nella categoria catastale C/1 (Negozii e botteghe non locati), sito in uno dei Comuni di cui all'allegato al presente decreto, in base al quale è dovuto il pagamento dell'imposta municipale propria;
 - b) di essere in regola con il pagamento dell'Imu 2022;
 - c) essere iscritti nel registro delle imprese e la relativa attività non risultare cessata, inattiva, sospesa o sottoposta a procedure concorsuali.
2. Ai fini dell'ammissione al contributo, il legale rappresentante e gli amministratori dell'attività devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) non aver riportato condanne, ancorché non definitive, o l'applicazione di una pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
 - b) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione.
3. I requisiti di ammissione previsti dal presente articolo devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.

ART. 3 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA

I soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo devono presentare apposita domanda **entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando**.

Le domande vanno presentate compilando l'apposita modulistica individuata come **Allegato A** alla presente, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

La domanda, di cui all'Allegato A, debitamente compilata con le informazioni richieste e con i rispettivi allegati, va presentata entro i termini suddetti nelle seguenti modalità:

1. tramite indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.pau@legalmail.it;
2. consegna all'Ufficio Protocollo presso la sede del Comune;

Non potranno essere accolte domande:

- predisposte su modelli difformi dall'Allegato A;
- presentate con modalità differenti da quelle esposte nel presente articolo;
- predisposte in maniera diversa, incompleta o incoerente rispetto ai requisiti del bando.

Il Comune di Pau non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fattori terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 4 RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

1. Decorso il termine per la presentazione delle domande di cui al comma 2, i Comuni, verificato il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, trasmettono, esclusivamente in via telematica, al Ministero della cultura, le domande pervenute, indicando l'ammontare dell'imposta municipale propria dovuta per l'anno di riferimento da ciascun contribuente in relazione a ciascun immobile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. Il contributo è riconosciuto ai beneficiari ammessi nei limiti delle risorse indicate all'articolo 1, comma 3, del presente decreto. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei contributi richiesti risulti superiore alla copertura finanziaria annuale, il contributo è ridotto proporzionalmente per ciascun beneficiario fino ad esaurimento delle risorse.
3. Il Ministero della cultura provvede alla determinazione dei contributi secondo quanto previsto dal comma 4 e trasferisce le relative somme a ciascun Comune per la successiva assegnazione in favore dei beneficiari.
4. Il contributo di cui al presente decreto non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte

- sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
5. Il medesimo contributo è riconosciuto in favore di ciascun beneficiario nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis».

ART. 5 CONTROLLI E REVOCA

Il Ministero della cultura può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario, e può disporre, in caso di irregolarità, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge.

ART. 6 DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Le risorse di cui all'articolo 1, comma 3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, sono allocate sul capitolo di bilancio 1921, p.g. 1 del centro di responsabilità 2, dello stato di previsione del Ministero della cultura.

ART. 7 INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 è la dott.ssa Jessica Manias Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario, Tel. 0783/939282, indirizzo mail: finanziario@comune.pau.or.it.

I soggetti interessati possono richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.